

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 9,10.

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 luglio 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bindi, Dini, Fantozzi, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Tassone, Testa e Veltroni sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono dodici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 22 luglio 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Luciano Gasperini, in sostituzione del senatore Stelio De Carolis, dimissionario.

Convalida di un deputato proclamato in seguito ad elezione suppletiva.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta di ieri, ha

verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, ha deliberato di proporle la convalida:

III Circoscrizione — Lombardia 1

Collegio uninominale n. 6: Gaetano Pecorella.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di ieri, in sede legislativa, la VII Commissione (Cultura) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Istituzione del museo tattile nazionale "Omero" » (2068).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 22 luglio 1998, i seguenti disegni di legge che sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni sottoindicate:

S. 3416. — « Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4986-B) — assegnato alla VI Commissione

permanente (Finanze) con il parere delle Commissioni I, V e IX;

S. 3423. — « Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4988-B) — assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 75, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

I suddetti disegni di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, sono stati assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle competenti Commissioni:

MARCO BOATO, *Segretario legge*:

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede:

che sia riconosciuta più ampia autonomia alle circoscrizioni comunali (n. 518 — alla I Commissione);

una più rigorosa disciplina delle affissioni elettorali (n. 519 — alla I Commissione);

la verifica dell'efficacia delle politiche per i nomadi (n. 520 — alla I Commissione);

provvedimenti in materia di giustizia: per il contrasto della criminalità organizzata; per la riforma del sistema delle impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali (n. 521 — alla II Commissione);

interventi per favorire lo sviluppo economico delle aree depresse (n. 522 — alla V Commissione);

interventi per la tutela del patrimonio artistico e monumentale, in particolare nei centri storici, e per favorirne la conoscenza da parte dei cittadini (n. 523 — alla VII Commissione);

misure a tutela dei diritti degli autori nelle trasmissioni radiofoniche musicali (n. 524 — alla VII Commissione);

l'abolizione del canone di abbonamento RAI ovvero l'esenzione dal relativo obbligo in alcuni casi di uso a fini professionali (n. 525 — alla VII Commissione);

interventi per il settore della scuola: per la parità tra scuole pubbliche e private; per la riduzione dei costi a carico delle famiglie, in particolare quelli connessi all'elevazione dell'obbligo scolastico (n. 526 — alla VII Commissione);

interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico (n. 527 — alla VIII Commissione);

provvedimenti per la tutela dei parchi urbani e per la pulizia ed il decoro delle città (n. 528 — alla VIII Commissione);

che la patente di guida possa essere conseguita al sedicesimo anno di età (n. 529 — alla IX Commissione);

provvedimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare in relazione alle funzioni degli enti territoriali e alle tariffe (n. 530 — alla IX Commissione);

misure per contrastare il fenomeno del lavoro nero (n. 531 — alla XI Commissione);

l'unificazione dei regimi e delle gestioni previdenziali (n. 532 — alla XI Commissione);

una nuova disciplina dei concorsi pubblici (n. 533 — alla XI Commissione);

incentivi all'uso di apparecchiature sanitarie tecnologicamente avanzate (n. 534 — alla XII Commissione);

interventi per minori vittime di violenze, nonché con sostegno finanziario all'attività del « Telefono azzurro » (n. 535 — alla XII Commissione);

la revisione della normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza (n. 536 — alle Commissioni II e XII);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede altresì:

l'abrogazione di ogni forma di agevolazione e contributo a carico dello Stato per le spese elettorali (n. 537 — alla I Commissione);

provvedimenti per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini impossibilitati a recarsi nei seggi elettorali (n. 538 — alla I Commissione);

provvedimenti per la semplificazione amministrativa e per estendere l'uso dell'informatica e di nuovi sistemi di pagamento nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con le aziende erogatrici di servizi pubblici (n. 539 — alla I Commissione);

misure per prevenire e reprimere l'uso a fini privati dei beni in dotazione agli uffici pubblici (n. 540 — alla I Commissione);

la limitazione dei servizi di scorta alle persone da parte delle forze di polizia (n. 541 — alla I Commissione);

l'abrogazione dell'articolo 166-bis del codice civile, recante divieto di costituzione di dote (n. 542 — alla II Commissione);

la riforma delle libere professioni (n. 543 — alla II Commissione);

una più precisa definizione legislativa del delitto di associazione di tipo mafioso, con particolare riferimento all'ipotesi del concorso esterno (n. 544 — alla II Commissione);

che si proceda all'accertamento della condizione dei giovani militari (n. 545 — alla IV Commissione);

il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse (n. 546 — alla VI Commissione);

finanziamenti in favore del Centro nazionale del libro parlato (n. 547 — alla VII Commissione);

la riforma della SIAE (n. 548 — alla VII Commissione);

che sia consentita l'utilizzazione dei beni pubblici, anche monumentali, come sede di spettacoli (n. 549 — alla VII Commissione);

la valorizzazione dell'Istituto Luce (n. 550 — alla VII Commissione);

il potenziamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (n. 551 — alla VIII Commissione);

provvedimenti per favorire l'uso della carta riciclata (n. 552 — alla VIII Commissione);

interventi a tutela della sicurezza dei non vedenti sulle strade (n. 553 — alla IX Commissione);

il riordino degli oneri gravanti sui possessori di veicoli e l'introduzione di un sistema di tutela pubblica in favore delle vittime di incidenti stradali (n. 554 — alla IX Commissione);

interventi a tutela dei lavoratori con figli e per l'effettiva attuazione della parità tra i sessi in materia di lavoro (n. 555 — alla XI Commissione);

provvedimenti in materia di sanità: per la riforma complessiva del sistema sanitario; per la tutela dell'igiene nelle strutture sanitarie; per l'assistenza sanitaria ai militari e ai detenuti; per l'informazione ai consumatori sui danni derivanti dall'uso di bevande alcoliche; per l'informazione sui prodotti ambientali; per estendere le vaccinazioni obbligatorie; per la prevenzione dei rischi connessi alla vicenda « mucca pazza » (n. 556 — alla XII Commissione);

interventi a tutela dei portatori di handicap e, in generale, dei cittadini in

stato di bisogno, in particolare per facilitare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con le aziende erogatrici di servizi pubblici, attraverso lo strumento dei servizi a domicilio (n. 557 — alla XII Commissione);

norme per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (n. 558 — alle Commissioni I e II);

una nuova disciplina delle cure terminali ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (n. 559 — alle Commissioni XI e XII);

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Nuovi interventi in campo ambientale (4792)
(ore 9,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovi interventi in campo ambientale.

Ricordo che nella seduta del 21 luglio scorso è stata respinta una questione pregiudiziale.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4792)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 21 luglio della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppo misto: 35 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, di 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

UDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 4792)

PRESIDENTE. Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare misto ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Scalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSIMO SCALIA, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame è un disegno di legge presentato dal Governo con il titolo, già ricordato, di « Nuovi interventi in campo ambientale » e reca interventi diversi, per lo più legati all'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle tabelle A e B della legge finanziaria per il 1998.

Passando all'esame sintetico dell'articolo, l'articolo 1 riguarda il settore delle bonifiche, per il quale si prevedono contributi statali e la redazione di un programma nazionale di bonifiche e di ripristino ambientale.

L'articolo 2 prevede interventi per la conservazione della natura, disponendo l'istituzione di due nuovi parchi nazionali terrestri e di una serie di aree marine protette. I commi 1 e 2 prevedono l'acquisizione gratuita da parte degli enti parco delle opere abusive realizzate nelle aree protette, coperte da vincolo di inedificabilità.

L'articolo 3 concerne essenzialmente il rifinanziamento per l'anno 2000 di attività di progettazione, promozione, divulgazione, formazione ed informazione ambientale.

L'articolo 4 contiene disposizioni di varia natura, che vanno dall'inquinamento acustico al ripristino ambientale delle aree di Sesto San Giovanni e di Genova-Cornigliano, alla convenzione di Washington sulle specie animali in via di estinzione, allo sviluppo di incentivi per la parziale sostituzione del parco automobilistico pubblico con vetture a ridotto potere inquinante.

L'articolo 5, infine, reca disposizioni di copertura degli oneri.

Nel corso della discussione in Commissione in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti: segnalerò all'Assemblea solo alcune delle modifiche apportate, quelle che mi sembrano più significative.

All'articolo 1, concernente, come ricordavo, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Commissione ha esteso la considerazione comprendendo anche « aree e specchi d'acqua

marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissione », nonché il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione previsto da un decreto-legge in materia, convertito in legge.

All'articolo 2 si è prevista una procedura che la Commissione ha ritenuto più idonea per l'acquisizione gratuita delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali, richiedendo che siano i sindaci dei comuni compresi nei parchi a notificare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7 della legge n. 47 del 1985.

Sempre all'articolo 2, è stata ripristinata la dizione della legge n. 394 del 1991 per quanto riguarda l'istituzione dei parchi dell'alta Murgia — così recitava, appunto, la legge n. 394 —, e della val d'Agri e Lagonegrese. È stato poi aggiunto il riferimento all'istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo, al quale è affidata la gestione dei territori compresi nell'area di tale parco. Viene poi istituita l'area marina protetta alto Tirreno-mar Ligure « santuario dei cetacei » e si dà mandato al ministro dell'ambiente affinché entro il 30 giugno 1999 provveda all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di tale area protetta marina e promuova le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere tale area alle acque territoriali dei paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

Sempre all'articolo 2, con il comma 13 viene soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, che viene sostituita da un organo del Ministero dell'ambiente, una segreteria tecnica per la protezione delle aree marine, di cui viene specificata la composizione.

Nelle aree di reperimento di aree protette marine, non possono essere rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, né modificate nei con-

tenuti le concessioni già assentite: questa è un'altra delle modifiche apportate dalla Commissione.

Sempre all'articolo 2, vi è un'altra modifica introdotta dalla Commissione, per la quale il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che sia comandato presso gli enti parco, a domanda, può essere inserito nei ruoli organici degli enti medesimi.

All'articolo 4, la Commissione ha introdotto alcune modifiche che riguardano la complessa situazione della bonifica dell'area di Genova-Cornigliano: sostanzialmente, si prevedono degli stanziamenti per il piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, facendo riferimento all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996. Vengono poi individuate delle attività produttive compatibili con il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo: per favorire lo sviluppo di queste attività, l'autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura.

A tale riguardo, il relatore si è impegnato a presentare in Assemblea un emendamento che recepisca la sostanza di una delle osservazioni della Commissione attività produttive: preannuncio che si tratta di inquadrare questo complesso di interventi in un accordo di programma fra tutti i soggetti interessati (i ministeri competenti, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'autorità portuale di Genova e l'Ilva Spa) che preveda la dismissione delle aree a caldo della siderurgia di Cornigliano, il consolidamento delle aree a freddo e alcuni passaggi successivi per la riconversione di tutta l'area produttiva e di tutte le attività in essa svolte, con la tutela dell'occupazione esistente. Sempre all'articolo 4, viene previsto l'obbligo di aderire al Conai (il consorzio recentemente istituito in attuazione del decreto legislativo n. 22 del

1997) da parte dei soggetti a ciò tenuti: a questo riguardo, anticipo che a mio avviso si deve pensare a delle sanzioni per il caso in cui questo obbligo non venga rispettato.

All'articolo 5, vengono previste le disposizioni finanziarie: in Commissione sono state apportate delle modifiche di carattere tecnico perché le coperture siano garantite nei termini previsti dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALERIO CALZOLAIO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Turrone. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame è importante ed ha il nostro sostegno, soprattutto per i temi che affronta: gli interventi di bonifica, il ripristino ambientale nei siti inquinati, gli impegni che riguardano l'attuazione del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di depurazione; tutte cose che abbiamo sempre invocato.

Ebbene, questo provvedimento rischia però di non essere approvato entro la pausa estiva, per decisioni che attengono all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Noi temiamo molto che — al di là delle interpretazioni regolamentari che consentirebbero di continuare l'esame di questo provvedimento, che pure prevede spese, nell'altro ramo del Parlamento, nel corso della sessione di bilancio — nei fatti però possa sorgere un problema, perché le risorse potrebbero essere drasticamente tagliate, come è avvenuto in altri casi. Quindi, è evidente — lo voglio sottolineare, approfittando della presenza di un rappresentante del Governo e del Vicepresidente della Camera — che ciò non potrà

non avere riflessi sull'atteggiamento dei verdi rispetto ad analoghi provvedimenti per i quali, nonostante grandi riserve, abbiamo dato il nostro assenso all'esame in sede legislativa per motivi tecnici, per non perdere i finanziamenti: quello che vale per uno, vale per l'altro.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, vogliamo sottolineare alcune questioni sulle quali — pur condividendo *in toto* il disegno di legge del Governo — saremo attenti proponenti di ulteriori miglioramenti e modificazioni. Una in particolare di queste proposte di modifica concerne i siti contaminati. Noi auspichiamo che il Ministero dell'ambiente avvii una ricerca per la individuazione di tutti o del maggior numero possibile di siti contaminati nel nostro paese, non ritenendo i verdi sufficiente ed esaustivo il catasto effettuato sulla base dei rilievi e delle comunicazioni delle realtà locali.

Noi auspichiamo altresì che possano essere maggiormente precisati l'utilizzo e la destinazione per scopi pubblici (per pubblici servizi, per standard, per verde pubblico) e anche per attività produttive delle aree che vengono bonificate — tra l'altro, con un consistente contributo da parte dello Stato — e dismesse. Noi riteniamo che il Ministero dell'industria debba adottare una politica per la promozione del riutilizzo di queste aree produttive dismesse e bonificate, dando incentivi e opportune risorse ed evitando così di coinvolgere nuove aree agricole e di cementificare ulteriori terreni. In questo modo, si darebbe un'opportunità vera ai nuovi insediamenti, che invece — in base ad un regolamento che è pervenuto in questi giorni all'attenzione della nostra Commissione — si teme possano ancora una volta andare ad occupare ulteriori terreni agricoli, con varianti richieste *ad hoc*.

Per quanto riguarda gli interventi per la conservazione della natura, di cui all'articolo 2, noi prendiamo atto con molta insoddisfazione e rammarico di un emendamento introdotto in Commissione, che ha modificato nella sostanza la legge n. 394 sulle aree protette. Infatti, così

come già era avvenuto nella scorsa legislatura in un provvedimento analogo rispetto ad un solo parco del nostro paese, quello dell'Appennino Tosco-Emiliano, allorché si era introdotta una modifica nelle procedure di istituzione, viene di nuovo riproposta l'intesa con le regioni interessate. Quelli di cui ci stiamo occupando sono parchi nazionali. Riguardano l'intera comunità italiana; non sono solamente nella disponibilità delle comunità locali.

Quindi riteniamo che questo punto dovrebbe essere modificato. Le procedure previste dalla legge n. 394 hanno dato ottimi risultati e devono essere ripristinate: la legge ha consentito l'istituzione di tutti i parchi che erano stati da essi previsti. Un errore — figlio di un malinteso federalismo — non rendersi conto della qualità degli interventi necessari per tutelare le aree protette. Se esse fossero state affidate al solo interesse locale, non sarebbero mai nate: il parco interregionale del delta del Po ne è una testimonianza, perché non vede ancora la luce nonostante sia previsto dal 1991; il motivo è proprio che dovrebbe essere realizzato dalle regioni. In sostanza, se non si interverrà sulla norma che ho ricordato, sappiamo bene quali saranno i risultati.

Siamo particolarmente soddisfatti, invece, del fatto che una nostra proposta sull'istituzione del « santuario dei cetacei » nel mar Tirreno sia stata accolta. Ci auguriamo che al più presto il nostro Governo assuma le necessarie iniziative nei confronti del Governo francese e del principato di Monaco affinché quest'area protetta di carattere internazionale possa essere istituita.

Altro motivo di soddisfazione deriva dal fatto che attraverso gli emendamenti presentati — sistemati e coordinati grazie al lavoro del relatore — sia stata prevista l'importante riforma concernente l'attivazione delle aree marine protette. Molte di esse sono state già istituite, tuttavia è opportuno che la loro attuazione sia stata stimolata ed anche sottoposta a riordino attraverso questa iniziativa.

Le ultime due considerazioni, Presidente, prima che il collega De Benetti si occupi più specificamente di una serie di altre questioni, fra cui quella di Genova.

Innanzitutto vorrei sottolineare che per la prima volta viene introdotta nella nostra legislazione la protezione di una specie vegetale: la posidonia oceanica. Aggiungo, però, che per l'attività di censimento — da noi auspicata — si dovrebbe disporre di maggiori risorse, in base alle effettive esigenze. Sottolineiamo anche che sono ancora insufficienti i fondi destinati all'attività di informazione e formazione sulla questione ambientale: anzi, è stata prevista una modesta riduzione delle somme a ciò destinate. Si tratta in realtà di costruire quella cultura ambientale che riteniamo possa servire a proteggere ed a tutelare l'ambiente molto più dei vincoli.

PRESIDENTE. La prego di concludere onorevole Turroni.

SAURO TURRONI. Concludo immediatamente, Presidente.

Vorrei soltanto sottolineare che ciò è ancora più evidente se si pensa che recentemente ad Aarhus è stata sottoscritta una convenzione internazionale sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni in campo ambientale; per attivare questa conoscenza e questa partecipazione servono maggiori risorse (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge del Governo ha lo scopo di sostenere attivamente la politica ambientale del Ministero dell'ambiente, rendendo attuativi alcuni accantonamenti dei fondi speciali della legge finanziaria per il 1998.

Il nostro gruppo è cosciente della necessità di procedere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento per poter permettere al settore ambientale di usufruire dei finanziamenti che altrimenti andrebbero perduti, se non utilizzati entro

il mese di settembre. Tra l'altro condividiamo molte delle finalità del disegno di legge e ci rendiamo conto che la Commissione ha introdotto nel testo ulteriori disposizioni con caratteristiche di urgenza, come ad esempio quella sulla proroga del termine per l'adeguamento alle normative del decreto legislativo n. 22 del 1997 (sui rifiuti) dei materiali cosiddetti mercuriali. Tra l'altro, tale termine è già scaduto venerdì 17 luglio, e il Governo dovrebbe prendere i provvedimenti opportuni al fine di evitare che una serie di materiali dal valore industriale, come le rese dei quotidiani e dei periodici, vengano trattati come rifiuti.

D'altra parte, il nostro gruppo riconosce la grave situazione di emergenza — da rischio inquinamento — in cui versano alcune zone, sparse su tutto il territorio, e ritiene improcrastinabile una seria programmazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati allo scopo di consentire la difesa del territorio e la salvaguardia delle nostre risorse idriche.

Non possiamo però condividere il metodo con il quale il Governo intende procedere agli interventi di bonifica. Riteniamo che la linea tracciata dall'articolo 1 del provvedimento contraddica sia la politica di decentramento di cui il Governo si proclama promotore sia gli atti normativi emanati dal Governo stesso. Mi riferisco al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed in particolare all'articolo 17 di tale decreto che tratta le bonifiche e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il testo fa riferimento al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale comma prevede la possibilità di assistere gli interventi di bonifica con contributi pubblici, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese occorrenti e solo qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale oppure occupazionali.

Tale disposizione ha carattere di eccezionalità e va in deroga alla disciplina ordinaria, tracciata dallo stesso articolo

17, e alla regola generale che pone gli oneri per il disinquinamento a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Riteniamo quindi inaccettabile che essa diventi la regola, sostituendosi all'intero impianto dell'articolo 17.

A nostro avviso, il comma 6-*bis* ha lo scopo di risolvere situazioni particolari — tipo Bagnoli, Sesto san Giovanni ed altre — subordinatamente ad apposito provvedimento legislativo, ritenendo che la parola « apposito » debba essere intesa come apposita disposizione legislativa per ogni singolo intervento. In questo modo, proprio a causa dell'eccezionalità della disposizione, il Governo ed il Parlamento potrebbero valutare, caso per caso, l'opportunità o meno di derogare al principio basilare del « chi inquina paga », sancito dallo stesso decreto legislativo del Governo e l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione dei contributi pubblici.

Il Governo, invece, sembra intenzionato ad avvalersi di questa disposizione derogatoria e di questi finanziamenti specifici per attuare un programma nazionale di bonifica che sostituisce l'intero procedimento previsto dal citato articolo 17.

Tra l'altro, voglio sottolineare che il testo originario del Governo impediva al Parlamento qualsiasi possibilità di essere interpellato sulla destinazione dei finanziamenti e solo grazie all'approvazione di una nostra proposta in Commissione è stato possibile prevedere il passaggio dello schema del decreto dalle Commissioni parlamentari. Ci rendiamo conto che l'attuale testo non modifica minimamente la situazione, in quanto permette, sì, al Parlamento di essere informato, ma il Parlamento stesso non ha minimamente il potere di vincolare le scelte del Governo. Si tratta in realtà di una delega in bianco senza stabilire, *a priori*, precisi criteri direttivi.

Il nostro gruppo ha già in altre occasioni criticato aspramente il Governo per l'eccessivo uso che fa della delega legislativa e per l'abuso di strumenti legislativi come i decreti ministeriali e i decreti legislativi, che privano il Parlamento di

qualsiasi possibilità di controllo sull'operato del Governo medesimo. Anche questa volta il Parlamento non sarà in grado di controllare la destinazione dei finanziamenti pubblici.

L'articolo 1 sembra, quindi, stravolgere l'intera struttura dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, perché non tiene conto di un principio basilare, sancito dal comma 2 di tale articolo che obbliga i soggetti che provocano, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli o delle acque, « a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento ».

Lo stesso articolo 17, al comma 9, prevede l'intervento pubblico solo « qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili ». Invece, nel presente provvedimento il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che il ministro intende adottare, non si occupa minimamente dell'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento.

Inoltre il programma proposto si sovrappone all'anagrafe dei siti da bonificare che, ai sensi del comma 12 del citato articolo 17, devono predisporre le regioni con lo scopo di individuare gli ambiti interessati, i soggetti cui compete l'intervento di bonifica, gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, la stima degli oneri finanziari.

Il Governo, quindi, da una parte emana decreti legislativi che individuano gli strumenti operativi per decentrare le competenze di tutela del territorio alle regioni e agli enti locali e dall'altra parte accentra gli interventi a livello ministeriale, riservandosi la facoltà di decidere le priorità ed i soggetti beneficiari delle risorse pubbliche.

Il programma nazionale si riferisce, infatti, solo ai soggetti beneficiari dei finanziamenti e non ai soggetti responsabili dell'inquinamento. Anzi, si corre il

rischio di individuare gli interventi prioritari non sulla base del livello di inquinamento dei siti e della pericolosità della loro situazione ai fini della salute pubblica, ma sulla base proprio dei soggetti che si riterrà opportuno privilegiare con i finanziamenti statali.

Si rischia di nascondere dietro un falso aspetto di programma nazionale l'ennesimo provvedimento di interventi « a pioggia », che impedisce l'organica applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22.

Ricordo che il ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria e della sanità, avrebbe dovuto stabilire entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque, le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni e i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

Inoltre, il ministro dell'ambiente doveva predisporre la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni, mentre queste ultime dovrebbero predisporre l'anagrafe dei siti da bonificare.

Il presente provvedimento non integra questo procedimento, come si annuncia nella relazione accompagnatoria, ma lo interrompe e si sovrappone ad esso. Si noti, tra l'altro, che il provvedimento si riferisce a mutui contratti dagli enti territoriali, lasciando intendere che alle regioni e agli enti locali passerà tutta la parte amministrativa degli interventi, pur rimanendo al Ministero la gestione e la scelta degli interventi medesimi. In questo modo si rischia il verificarsi di un reciproco scarico di responsabilità. Probabilmente, se il programma fallisce, passeranno anche le colpe ai comuni, tenuto conto che questi ultimi e in sostituzione le regioni, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno l'obbligo di provvedere agli interventi di messa in sicurezza qualora non vi provvedano i responsabili diretti.

Si corre addirittura il pericolo che i soldi a disposizione rimangano inutilizzati per la mancanza del restante 50 per cento dei finanziamenti. Non a caso, infatti, con una proposta di modifica del Governo condivisa dalla Commissione è stata ampliata di molto la sfera della destinazione delle risorse. Si tratta di 560 miliardi sotto forma di mutui che comportano un onere totale per lo Stato, in 20 anni, pari a 976 miliardi. Inoltre si prevede una spesa di 130 miliardi per il 2000 e si autorizza la possibilità di intervenire in modo costante per il rifinanziamento degli interventi attraverso la tabella C della legge finanziaria di ogni anno.

Certo, la situazione di pericolo dei siti inquinanti è critica su tutto il territorio, tuttavia resta alla mera discrezionalità del Governo senza alcun potere effettivo di intervento da parte del Parlamento stabilire il vero ammontare delle risorse da destinare alle bonifiche perché, secondo il testo approvato dalla Commissione, l'ammontare delle risorse non è destinato esclusivamente al disinquinamento dei siti inquinati ma andrà anche agli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici; agli accordi e contratti di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria e gli enti pubblici o le imprese maggiormente presenti sul mercato o le associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di ottimizzazione dei flussi di rifiuti, di sviluppo di tecnologie pulite, di sperimentazione di attività di riutilizzo e via dicendo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997; al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 67 del 1997 (convertito dalla legge n. 135), che interessa gli impianti idrici — tanto per cambiare! — delle regioni del Mezzogiorno.

Tutte queste destinazioni senza stabilire *a priori* quanti finanziamenti saranno destinati alle bonifiche e quanti agli altri interventi.

Oltretutto, si prevede l'utilizzo della tabella C della legge finanziaria per finanziare un programma del tutto straordinario, come quello degli impianti idrici, che utilizza commissari straordinari e interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni vigenti. Si tratta, infatti, delle procedure del decreto cosiddetto « sblocca cantieri ». In altre parole si chiede al Parlamento di approvare una disposizione che prevede un finanziamento costante nel tempo per le procedure straordinarie, istituendo per legge una sostituzione delle leggi ordinarie con quelle straordinarie.

Il nostro gruppo non potrà mai essere d'accordo con tutto ciò e si opporrà con determinazione all'approvazione del presente articolo.

Per quanto concerne le restanti disposizioni, il nostro gruppo vede favorevolmente, all'articolo 2, il concorso di mezzi e uomini dell'amministrazione della difesa per la demolizione delle opere realizzate abusivamente. Un'analogha disposizione è prevista dall'articolo 2, comma 56, della legge n. 662 del 1996, che ha apportato modifiche e integrazioni all'ultimo condono edilizio. Sarebbe opportuno che il Governo informasse il Parlamento circa il numero delle costruzioni abusive che sono state demolite con tali procedure, al fine di valutare l'effettiva portata della norma, in quanto non sembra che fino ad oggi abbia trovato un'applicazione costante.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento per l'anno 2000 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale. In particolare si prevedono ulteriori 16 miliardi per il 2000 da destinare ad attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali, di promozione delle tecnologie pulite, di prosecuzione di campagne di informazione. Inoltre si prevede il potenziamento del sistema di informazione nazionale INFEA, la diffusione di un bollettino di informazione del Ministero dell'ambiente (500 milioni annui) e la predisposizione di un progetto per la biblioteca nazionale per l'ambiente (350 milioni).

Lo scopo evidente è quello di sostenere attivamente la politica ambientale del Ministero dell'ambiente. Non si comprende come a distanza di soli sei mesi dall'emanazione della legge n. 344 si pensi già al suo rifinanziamento senza ancora essere in grado di vedere i risultati ottenuti. Tra l'altro non si comprende il ruolo dell'ANPA e delle ARPA in queste nuove reti informatiche che intende creare il ministro.

Il nostro gruppo è stato nettamente contrario al contenuto della legge n. 344 del 1997 e ha criticato il comportamento del Governo che, nonostante le dichiarate intenzioni per una gestione organica del territorio e dell'ambiente, che possa coinvolgere in una progettazione unitaria aspetti di tutela ambientale e di tutela del patrimonio storico-culturale, artistico e urbanistico-sociale, prosegue, in realtà, su una strada anacronistica, trattando ancora separatamente le finalità ecologiche, connesse alla tutela della salute. In questo momento, dopo le recenti alluvioni della Campania, tale politica del Governo dimostra, ora più che mai, tutte le sue eclatanti lacune, mentre si stanno intensificando le polemiche sulla necessità di giungere ad una nuova visione della pianificazione, al decentramento delle competenze, all'unificazione dei ministeri.

Per quanto concerne l'articolo 4, il nostro gruppo è contrario al comma 3 che permette l'utilizzo dei soggetti assegnatari del risanamento dei siti industriali di Bagnoli, IRI e società partecipate, per l'istituzione di un comitato di vigilanza degli interventi di risanamento dell'area industriale di Sesto San Giovanni. Probabilmente, lo scopo della disposizione non è solo quello di realizzare economia di spesa pubblica utilizzando le conoscenze finora acquisite dall'esperienza di Bagnoli, come si dichiara nella relazione accompagnatoria del provvedimento, ma è anche quello di garantire il controllo dell'IRI e delle sue partecipate nell'operazione di risanamento dell'area industriale.

Vediamo infatti favorevolmente le modifiche introdotte dalla Commissione ai commi 4, 5, 6 e 7 relativamente ai

contributi per il risanamento dell'area industriale e portuale di Genova e per la riconversione delle attività produttive a seguito della cessazione delle lavorazioni siderurgiche a caldo ivi effettuate. Originariamente il testo del Governo prevedeva, anche in questo caso, l'obbligo, per l'autorità portuale di Genova, di avvalersi dei soggetti assegnatari del risanamento dei siti industriali di Bagnoli (IRI e società partecipate) lasciando ambiguo e indefinito se tali soggetti venivano utilizzati esclusivamente per la redazione del piano o anche per la sua realizzazione, evitando l'indizione di gare pubbliche.

Vediamo con soddisfazione la soppressione dell'originario comma 4, nel testo del Governo (grazie all'approvazione di modifiche nostre e di altri gruppi), che intendeva abrogare la norma che pone a carico dei concessionari gli interventi di ripristino relativi all'arenile di Coroglio-Bagnoli e all'area marina, qualora previsti dalle concessioni demaniali. Tale comma contrastava con qualsiasi logica assegnazione degli oneri per il risanamento dell'aerea ai concessionari che hanno provocato i danni. Ricordo che alla bonifica di tale area, ad integrazione del risanamento dell'area industriale di Bagnoli, sono stati assegnati 25 miliardi.

Infine, il comma 11 autorizza limiti di impegno quindicennali per far fronte a contributi per mutui o ad altre operazioni finanziarie, a favore delle regioni, degli enti locali e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per le aree urbane con popolazione superiore a 150 mila abitanti. L'onere a carico dello Stato ammonta a complessivi 162 miliardi. Il sessanta per cento delle risorse è destinato all'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica oppure elettrica/ibrida.

Si noti che tali contributi sono aggiuntivi a quelli previsti dalla legge 18 giugno 1998, n. 194, recentemente approvata, recante interventi nel settore dei trasporti. L'articolo 2 della legge n. 194 permette alle regioni di contrarre mutui quindicennali per la sostituzione di autobus desti-

nati al trasporto pubblico locale, prevedendo un contributo da parte dello Stato pari a 20 miliardi del 1997, 146 miliardi del 1998 e 195 miliardi a decorrere dal 1999. Le regioni utilizzano il 5 per cento dei contributi loro assegnati per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed un ulteriore 5 per cento per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.

La presente disposizione rende operativo l'accordo di programma stipulato il 31 luglio 1996 tra Governo e FIAT in merito alla realizzazione di un programma per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale delle grandi città con veicoli innovativi a minimo impatto ambientale. Il nostro gruppo è contrario a tale disposizione in quanto essa ha l'unico scopo di garantire ulteriore lavoro alla FIAT per i prossimi anni, assicurandole una cospicua fetta del mercato interno.

In conclusione, il nostro gruppo è contrario all'approvazione del presente provvedimento e soprattutto è contrario al modo di procedere del Governo che, attraverso l'abuso di deleghe e decreti ministeriali, elude il controllo del Parlamento sull'assegnazione delle priorità e l'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse pubbliche, accentrando nei ministeri competenze già decentrate alle regioni con precedenti provvedimenti legislativi.

Avremmo visto con piacere la presenza in aula questa mattina anche del ministro dell'ambiente, che è stato proprio l'estensore di quel decreto legislativo di cui abbiamo parlato prima; invece è assente, come assente è stato spesso in Commissione. Crediamo ci siano tensioni anche a livello ministeriale su questo provvedimento e forse le lamentele segnalate prima dal collega Turroni sono dovute anche a questo.

Ci auguriamo che questo provvedimento non venga approvato o che, perlomeno, si possa prendere ancora del tempo, perché si tolgono alle regioni

competenze loro già attribuite, alla faccia del tanto decantato federalismo di questo Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerardini. Ne ha facoltà.

FRANCO GERARDINI. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il provvedimento che abbiamo in esame costituisce un altro tassello concreto ed utile all'affermazione di politiche ambientali più efficaci, più avanzate, per affrontare prioritariamente i problemi, per certi versi anche drammatici, del risanamento di aree contaminate, ma anche per affermare nuovi principi, già contenuti nella legislazione comunitaria, e solo in parte recepiti dalla nostra legislazione, quando invece servirebbe maggiore coraggio, più innovazione da parte di noi tutti.

Mi riferisco al principio della sostenibilità, al principio precauzionale, al principio del « chi inquina paga »; mi riferisco inoltre alla necessità che i finanziamenti comunitari debbano favorire una gestione sostenibile del territorio.

Tutto ciò comincia però ad essere un patrimonio comune per sindaci, assessori, anche parlamentari e che credo debba estendersi per interessare ogni comunità del nostro paese. Ritengo, per esempio, che innovazione nelle politiche ambientali significhi soprattutto una ristrutturazione della tassazione vigente sui prodotti energetici, sensibile ai criteri di carattere ambientale, con l'obiettivo di fissare valori relativi delle accise tali da incentivare un uso ecologicamente compatibile dei prodotti energetici.

Una fiscalità ambientale organica ed innovativa oggi si impone, con la prossima legge finanziaria, e vanno in questa direzione alcune proposte che si stanno valutando a livello governativo e parlamentare, anche per onorare gli impegni della conferenza di Kyoto. Ciò significa ridurre in misura consistente le tasse sul lavoro e tassare i fattori negativi ambientali, come gli inquinamenti alimentati dall'industria, dall'agricoltura, dal turismo e da altri settori più in generale.

Nei paesi industriali più avanzati le politiche ambientali influenzano quelle industriali, orientano i consumi, gli usi più efficienti di energia e di materiali, limitando la quantità delle emissioni inquinanti dei processi produttivi e la produzione dei rifiuti.

Questo provvedimento segue il filone di iniziative avviate dal nostro Governo per affermare la sostenibilità del nostro sviluppo.

Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001 rappresenta la concreta e rinnovata volontà di affermare politiche in cui lo sviluppo economico non deve forzare la natura, ma deve tener conto della sostenibilità ambientale degli interventi che di volta in volta si realizzano e deve favorire, al contempo, lo sviluppo sociale ed il superamento della povertà.

Nel provvedimento in esame — agli articoli 1 e 4 — sono previsti interventi finanziari per le bonifiche ed il ripristino ambientale di siti inquinati, spesso costituiti da grandi aree industriali totalmente o in parte dismesse, come quella di Genova Cornigliano, per la quale ribadiamo la necessità di rispettare le intese intervenute in sede regionale e in modo particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ci dichiariamo completamente d'accordo con l'emendamento preannunciato dal relatore Scalia su questa problematica.

Partendo da questo esempio si può affermare che le politiche di risanamento di aree compromesse da inquinamento si sono sviluppate in maniera rilevante nei paesi industrializzati negli ultimi due decenni. Per l'intera area comunitaria una stima del 1987 valutava in circa 120-150 mila i siti sospetti, per un totale di oltre un miliardo di metri cubi di rifiuti e terreni contaminati. Un più recente rapporto dell'Unione europea del 1995 indica che in Germania vi sono circa 150-200 mila siti potenzialmente inquinati, oltre 100 mila in Olanda, 10-25 mila in Finlandia, 6-12 mila in Danimarca, più di 6 mila in Svezia, più di 2 mila in Norvegia. Queste stime, che sono naturalmente ba-

sate su differenti metodologie di rilevamento e come tali non sono fra loro comparabili, indicano, tuttavia, un fenomeno preoccupante che esiste su scala mondiale: l'esistenza di un numero molto elevato di siti potenzialmente contaminati dell'ordine di centinaia di migliaia.

Per quanto riguarda l'Italia, i censimenti previsti per l'elaborazione dei piani regionali di bonifica, prescritti dal decreto del ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, che sono purtroppo disponibili solo per tredici regioni, hanno identificato circa 4.600 siti potenzialmente inquinati, 300 dei quali sono stati inseriti nei programmi regionali di intervento a breve termine, in quanto riconosciuti a maggior rischio, i cui costi di bonifica sono stati valutati in circa 600 miliardi di lire. Il problema dei siti inquinati è vastissimo. Non voglio riferirmi poi a danni ambientali prodotti dalle attività malavitose con la realizzazione di centinaia e centinaia di bombe ecologiche costituite da discariche abusive che spesso vengono scoperte casualmente. Basta riferirci ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti dalle cui audizioni sono emerse testimonianze drammatiche sotto questo punto di vista. Mi rifaccio alla situazione di intere aree della Campania e della Liguria, come per esempio l'area di Pitelli, in provincia di La Spezia.

Tali situazioni impongono interventi urgenti, almeno per la messa in sicurezza dei siti contaminati. In sintesi, la bonifica di tali siti sarà uno dei fattori di tutela ambientale di maggiore importanza negli anni futuri e richiederà tanto dalla pubblica amministrazione quanto dall'industria uno sforzo rilevante per studiare e programmare gli interventi di tutela e realizzarli concretamente. Sarà anche una grande occasione, un cosiddetto *business* correlato certamente alla propensione che il sistema in Italia avrà al recupero del suo patrimonio territoriale, un recupero che sia almeno in condizioni di sicurezza, se non di ripristino ambientale. Penso, ad esempio, alla ricerca scientifica e tecnologica, a realtà industriali che promuo-

vano novità nel campo delle bonifiche, alle piccole e medie imprese, agli istituti scientifici e di ricerca.

Vorrei per questo tornare ad avanzare la proposta di introdurre un meccanismo incentivante, una cosiddetta — definiamola così — legge Tremonti ambientale, legata alle bonifiche, certamente con limiti specifici per non creare gravi problemi alla finanza pubblica. Credo che il prossimo provvedimento collegato potrebbe includere una norma in questo senso, in grado di incentivare fiscalmente le attività di bonifica dei siti contaminati.

Il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati rientra comunque nel tema più complessivo del decreto legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi, riguardante la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e degli imballaggi. È innegabile che il decreto legislativo n. 22 del 1997 costituisca un atto di grande e positiva discontinuità con le politiche ambientali del passato riguardanti questo complesso ed importante comparto economico-ambientale. Il provvedimento sta richiedendo un forte salto di qualità alle attività produttive delle imprese ed agli enti pubblici impegnati nella gestione dei rifiuti. Abbiamo però bisogno di un più efficace ruolo dei ministeri competenti ed *in primis* di quello dell'ambiente, perché si acceleri l'emanazione dei numerosi provvedimenti attuativi previsti, ma soprattutto perché si abbia un più efficiente ruolo di indirizzo e di coordinamento. A tale proposito, la mancata emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento — più volte preannunciato sulla stampa ed anche in Commissione ambiente dal ministro Ronchi — ritengo che sia un fatto negativo. Sottolineo che anche dalla Conferenza Stato-regioni la mancata emanazione di quell'atto è stata accolta con reazioni molto decise — peraltro comprensibili — come ho potuto rilevare leggendo una loro nota-parere del 9 luglio scorso riguardante il recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime secondarie; con tale nota, peraltro, hanno richiesto un pronunciamento urgente dei

Ministeri competenti. È necessario che questo provvedimento sia al più presto varato per evitare confusioni che investirebbero tutti gli addetti ai lavori in questa difficile e complessa transizione al nuovo sistema. Ciò contribuirebbe ad avere una posizione unitaria del Governo sulle questioni su cui oggi ci si trova a discutere; sarebbe un fatto molto importante, anche perché si darebbe certezza agli operatori economici, senza che siano vittime magari di interpretazioni gravi pure sul piano giudiziario!

A fronte di tutto ciò, è innegabile che alcune conseguenze positive si sono determinate, come i dati della raccolta differenziata oggi dimostrano (siamo arrivati ormai a circa il 9 per cento su base nazionale; sono dati positivi che risentono quindi dell'applicazione del decreto legislativo Ronchi). Vi è poi la necessità — ed in questo senso alcune modifiche contenute nel provvedimento interpretano tale esigenza — di dare piena operatività al consorzio nazionale imballaggi, che è il cuore del nuovo sistema della gestione dei rifiuti. Occorre inoltre dare certezze e tempi più congrui alle attività ed ai rifiuti, in precedenza esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi i cosiddetti mercuriali, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 5 settembre del 1994, per conformarsi al nuovo sistema introdotto dal decreto Ronchi. È questo un problema molto complesso che rimanda in via generale alla definizione di rifiuto, su cui recentemente ho presentato una specifica risoluzione che spero possa essere discussa alla ripresa delle attività parlamentari.

Preannuncio, inoltre, che presenterò alcuni emendamenti al decreto legislativo n. 22 del 1997 che hanno lo scopo di semplificare alcuni adempimenti e di chiarire l'applicazione di alcuni articoli; si tratterebbe — per così dire — di un'opera manutentiva necessaria a facilitare la vita agli operatori interessati, come pure agli stessi Ministeri che oggi sono impegnati nell'applicazione della importante norma legislativa sui rifiuti.

Infine, su questi aspetti, in particolare sul rapporto tra pubblica amministrazione

ed imprese, inviterei i ministri competenti a dare piena e repentina attuazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernente gli accordi e i contratti di programma con enti pubblici e con le imprese, perché questi costituiscono formidabili strumenti di cooperazione che in questa fase sono vitali per il decollo pieno della normativa ed anche per una più avanzata politica ambientale in questo settore. Alcuni accordi già avviati — penso a quello riguardante i frigoriferi, gli elettrodomestici in genere ed altri settori industriali — dimostrano la validità economico-ambientale della collaborazione tra impresa e pubblica amministrazione.

Sul decreto legislativo n. 22 è in gioco non solo la credibilità del nostro Governo per l'affermazione di nuove politiche ambientali che tengano maggiormente conto del risparmio delle materie prime, del loro riuso, recupero e riciclo, ma soprattutto è in gioco la realizzazione di un processo di modernizzazione del « sistema Italia », necessario per riempire il *gap* esistente tra noi e gli altri paesi europei, soprattutto in questo settore. Si pensi, per esempio, alla nostra grande arretratezza nell'impiantistica, nelle tecnologie, per cui circa l'86 per cento dei rifiuti solidi e urbani viene smaltito in discariche.

All'articolo 2 sono previsti interventi per la conservazione della natura, in particolare per rafforzare l'efficacia delle politiche di tutela di aree marine, con l'istituzione di una segreteria tecnica per le aree protette marine presso il Ministero dell'ambiente, ma soprattutto definendo procedure più semplici per delimitare le aree di reperimento di aree protette marine non ancora istituite.

Importanti sono però alcune norme che riguardano il personale dipendente di altri enti pubblici, comandato presso gli enti parco e le proposte che intendono completare l'istituzione di parchi già previsti dalla legge n. 394 del 1991 e migliorare l'impianto normativo di questa importante legge.

La legge n. 394 ha fortemente favorito la crescita quantitativa e qualitativa delle

aree protette nazionali, regionali e locali del nostro paese. Si è inoltre registrata con il Governo Prodi e da parte del Ministero dell'ambiente un'iniziativa forte che ha permesso l'istituzione di nuove aree protette nazionali e di aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei parchi nazionali. Oggi possiamo dire che i parchi e le riserve coprono quasi il 10 per cento del territorio nazionale ed in queste aree si sta sperimentando anche con difficoltà oggettiva un nuovo modello di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile.

A distanza di circa otto anni dall'approvazione della legge quadro, si pone oggi la necessità di aggiornare e di rilanciare una politica nazionale di sistema delle aree protette con una manutenzione degli strumenti legislativi che noi abbiamo auspicato nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dall'VIII Commissione della Camera dei deputati e che abbiamo indicato con l'attuazione delle leggi Bassanini, senza comunque escludere eventuali iniziative legislative che sono state puntualmente riferite all'interno della relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva della Commissione ambiente. L'obiettivo esclusivo di questa attività «manutentiva» della legge n. 394 è quello di garantire una nuova fase di crescita del sistema nazionale dei parchi e delle riserve ancora più rispondete alle aspettative dei cittadini ed in primo luogo di coloro che vivono e lavorano nelle aree protette.

Alcune proposte che presenteremo attraverso appositi emendamenti vanno nella direzione di riordinare la normativa degli enti parco nazionali, in modo particolare per la loro natura giuridica, rivedendo e anche snellendo i sistemi dei controlli della vigilanza, soprattutto accentuando l'autonomia reale degli enti per quanto concerne l'approvazione degli statuti e la nomina del direttore, rivedendo il ruolo e la funzione delle comunità del parco per affidargli la piena titolarità dell'elaborazione del piano pluriennale socioeconomico, eliminando il parere vincolante del consiglio direttivo, trasferendo le aree protette nazionali e regionali, le

riserve naturali statali (le cosiddette riserve biogenetiche ancora in gestione all'ex azienda statale forestale) che ricadono al loro interno.

Si tratta di problematiche discusse ed approfondite anche nell'ambito della prima Conferenza nazionale dello scorso settembre tenutasi a Roma. Colgo anzi questa occasione per chiedere al ministro Ronchi ed al rappresentante del Governo presente di accelerare la definizione della Carta della natura e delle linee di assetto del territorio, strumento importantissimo per una qualificata e più avanzata politica delle aree naturali protette.

L'introduzione di norme migliorative alla legge n. 394 del 1991 è un problema che deve essere visto con la necessaria serenità e serietà, per rispondere alle nuove esigenze provenienti dalle stesse realtà dei parchi, non solo dalle comunità amministrative, ma anche e soprattutto da coloro che vivono e gestiscono in prima persona, quotidianamente, un parco e, quindi, un'area protetta con il suo delicato e complesso sistema di rapporti istituzionali ed economico-ambientali.

Avviandomi alla conclusione, vorrei osservare che il provvedimento in esame prevede anche il rifinanziamento di importanti iniziative sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse all'educazione, all'informazione e alla formazione, nonché alla ricerca in campo ambientale, problematiche introdotte dalla legge n. 344 del 1997 con appositi finanziamenti.

Credo sia importante in questo senso che le campagne di informazione e formazione siano prioritariamente finalizzate all'affermazione dei sistemi di certificazione ambientali: parlo in particolare dell'EMAS e delle norme ISO, relative all'ecogestione delle imprese, soprattutto di quelle medie e piccole, oltre a quelle artigianali.

Abbiamo bisogno di nuove professionalità, in modo particolare per controllare e convalidare le dichiarazioni ambientali, per adottare e far funzionare sistemi di gestione aziendali che perseguono l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente. An-